



Osservazioni delle Associazioni Ambientaliste sull'Atto del Governo n. 401

“Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE

concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati”

Premessa

Le scriventi associazioni sono costrette a rilevare che, pur nel positivo recepimento, per molti aspetti, della Direttiva 2014/52/UE, non si è inteso, con l'AG n. 401, trasporre nell'ordinamento italiano fedelmente gli obiettivi di fondo della modifica normativa comunitaria, tesa a meglio chiarire e rafforzare i capisaldi della procedura di VIA per renderla più trasparente, tramite un rafforzamento della qualità delle informazioni rese disponibili al pubblico per favorirne la sua partecipazione.

Numerose modifiche, come viene puntualmente riportato nelle seguenti osservazioni e richieste di emendamento, vanno esattamente nella direzione opposta: non fornire informazioni adeguate e complete al pubblico, né garantire la sua effettiva partecipazione, rendendo più opaca, approssimativa e fallace la nuova procedura, rispetto a quella vigente, favorendo ogni volta che sia possibile il proponente il progetto.

Il modello seguito nell'AG n. 401 nella modifica delle procedure di VIA vigenti, come vedremo qui di seguito, ricalca per molti versi l'impostazione dalla normativa speciale per le infrastrutture strategiche derivante dalla legge Obiettivo, ricompresa nel vecchio Codice Appalti (DLgs n. 163/2006), che sia la legge delega 11/2016, che il nuovo Codice Appalti (DLgs n. 50/2016) hanno inteso espressamente superare considerati i danni provocati dal 2001 al 2015 - come è stato ricordato a suo tempo dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio e dal presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone -.

In particolare, la scelta contenuta nell'AG n. 401 di effettuare la valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità, invece che su quello definitivo, con un blando monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA nelle fasi successive di progettazione, sottrae informazioni fondamentali al pubblico (sul dettaglio tecnico del progetto e sugli impatti sull'ambiente e sulle aree a vario titolo vincolate) e impegna, con un primo atto autorizzativo, l'amministrazione pubblica competente nei confronti del proponente, con il rischio concreto (come è avvenuto nei 15 anni di applicazione della legge Obiettivo) che si abbiano variazioni, anche sostanziali, del progetto, dei relative impatti ambientali e delle misure di compensazione e mitigazione necessarie. Variazioni che fanno lievitare i costi delle opere provocando un danno erariale allo Stato, nonché danni all'ambiente e alla comunità.

Ci soffermiamo qui di seguito sugli aspetti più critici, chiedendo al Parlamento con i propri pareri di indurre il Governo ad un serio e radicale ripensamento su molte delle disposizioni dell'AG n. 401 che, invece di costituire quel passo avanti, atteso e perseguito dal legislatore comunitario, costituiscono un passo indietro anche rispetto allo stesso testo vigente del DLgs n. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente).

Osservazioni e richieste di modifica dell'articolato dell'AG n. 401

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che modifica tra l'altro la lettera g) del comma 1 dell'art. 5 del DLgs n. 152/2016 stabilisce che il progetto da sottoporre a procedure di VIA sia il "*progetto di fattibilità*" di cui all'articolo 23, comma 6 del DLgs n. 50/2016 (nuovo Codice Appalti).

Si deve innanzitutto ricordare che a pagina 12 della relazione illustrativa dei contenuti dell'AG n. 401 di recepimento della Direttiva 2014/52/UE viene giustamente detto che la normativa comunitaria oltre al coinvolgimento dell'opinione pubblica punta sul *rafforzamento della qualità delle informazioni* rese disponibili durante il processo autorizzativo.

Ora, invece di procedere al rafforzamento previsto dal legislatore comunitario, il Governo con l'AG n. 401 propone un indebolimento della normativa vigente che al comma 1 dell'articolo 23 del DLgs n. 152/2016 prevede che a VIA venga portato il progetto definitivo.

Posto che il nuovo Codice appalti individua, come è consuetudine, tre diversi livelli di progettazione, il progetto di fattibilità equivarrebbe al progetto preliminare. Questo significa svolgere la VIA, come già avveniva per le cosiddette infrastrutture strategiche in una fase di definizione progettuale immatura e incompleta rispetto alla descrizione degli impatti ambientali, con tutti i danni collaterali sociali, ambientali ed economico-finanziari che si sono riscontrati nei passati 15 anni, derivanti dall'applicazione delle norme derivanti dalla legge Obiettivo (legge n. 443/2001).

E' bene a questo punto ricordare che i commi 6 e 7 dell'articolo 23 del DLgs n. 50/2016 distinguono così il *progetto di fattibilità* dal *progetto definitivo*:

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura, nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si aggiunga che il nuovo Codice Appalti, a parte quanto stabilito all'art. 23 dl DLgs n. 50/2016, non contiene nemmeno uno specifico Allegato che descriva compiutamente e nel dettaglio quanto deve contenere il nuovo progetto di fattibilità.

Ora, per non indebolire, come auspicato dal legislatore comunitario, la norma vigente la procedura di VIA, a giudizio delle associazioni scriventi, deve essere condotta sul progetto definitivo, mentre le valutazioni preliminari (previste dai nuovi articoli 19 e 21 del DLgs n. 152/2006) possono essere effettuate sul progetto di fattibilità.

Con la VIA sul progetto di fattibilità prevista dall'AG n. 401 invece: si autorizza il proponente a fornire elaborazioni tecniche e realizzative approssimative; vengono sottratte informazioni essenziali al pubblico e ai privati direttamente interessati dalle ricadute dell'opera sul territorio; si impegna l'amministrazione alla concessione di una prima essenziale autorizzazione in campo ambientale (bene comune per eccellenza); ottenuta la quale il proponente può sentirsi libero di introdurre ulteriori modifiche anche sostanziali con le relative ricadute ambientali.

Queste valutazioni vengono rafforzate dalle generiche e non trasparenti regole e procedure sul monitoraggio previste dal successivo art. 17 dell'AG n. 401 che sostituisce l'art. 28 del DLgs n. 152/2016.

Pertanto, si ritiene opportuno chiedere la modifica della lettera g) del comma 1 dell'art. 5 del DLgs n. 152/2016, così come modificata dall'art. 2 dell'AG n. 401:

sostituendo tutte le parole da:

“progetto di fattibilità....”

a:

“ o comunque con un livello tale”

con le seguenti parole:

“...progetto definitivo, come definitivo dall'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in modo tale...”.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che modifica tra l'altro il comma 11 dell'art. 6 del DLgs n. 152/2016, stabilisce che in casi eccezionali il Ministero dell'Ambiente, previo parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, possa *esentare* dalla procedura di VIA *in tutto o in parte un progetto specifico*.

Ora, il vigente comma 11 dell'art. 6 del DLgs n. 152/2006 prevede che tale esenzione valga solo per *singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992 n. 225* (normativa istitutiva del servizio nazionale di protezione civile) *al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità*.

La Direttiva comunitaria, nel testo originario, non modificato dalla Direttiva 2014/52/UE, prevedeva già all'art. 3, paragrafo 4 questa esenzione solo in casi eccezionali, ma il legislatore nazionale ha inteso, nel testo vigente del DLgs n. 152/2006, darne una interpretazione più restrittiva che, a giudizio delle scriventi associazioni, va mantenuta visti i gravi difetti ancora esistenti nella corretta applicazione in Italia della procedura di VIA.

Pertanto, si ritiene opportuno chiedere la modifica del comma 11 dell'art. 6 del DLgs n. 152/2016, così come modificato dall'art. 3 dell'AG n. 401:

alla fine del primo periodo del nuovo comma 11 dopo le parole:

“...di valutazione di impatto ambientale”

aggiungere la parole:

“...con riguardo a singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità.”

L’articolo 6 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che sostituisce l’articolo 8 del DLgs n. 152/2016, stabilisce nel secondo periodo del comma 2 del nuovo art. 8 che i 40 Commissari componenti la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale siano *nominati dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, senza obbligo di procedura concorsuale.*

Ora, seppur si faccia riferimento allo stesso nuovo comma dell’art. 8, a criteri basati sui titoli di studio e sull’esperienza professionale, si ritiene che si debba superare nettamente il fatto che la Commissione tecnica VIA, per sua natura soggetto terzo autonomo dallo stesso Ministero, sia nominata con criteri poco trasparenti, condizionati dalle funzioni di indirizzo politico, rompendo questa insostenibile continuità con il passato.

A suo tempo (Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando) nel testo originario del Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014, il Governo allora in carica aveva invece giustamente proposto la seguente modifica dell’art. 8 del DLgs n. 152/2016 preferendo il giusto ricorso a procedure concorsuali di evidenza pubblica:

4. I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, limitatamente ai componenti della sottocommissione VIA Speciale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluso il sistema delle agenzie per la protezione dell’ambiente e gli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale. Con il decreto di cui al comma 3 o con separato decreto è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità.

5. I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. All’atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, per tutta la durata dell’incarico, un numero di posti nella dotazione.

Pertanto, si ritiene opportuno chiedere la sostituzione del comma 2 del nuovo art. 8 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall’art. 6 dell’AG n. 401:

“2. I commissari di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluso il sistema delle agenzie per la protezione dell’ambiente e gli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale. Il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.”

L’articolo 8 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che sostituisce l’articolo 19 del DLgs n. 152/2016, stabilisce che il proponente produca per la verifica di assoggettabilità alla VIA solo uno studio preliminare ambientale, quando la normativa vigente all’art. 20, riguardante proprio questa verifica, chiede che si produca, come è logico, il progetto preliminare, cioè il progetto di fattibilità, di cui all’articolo 23, comma 6 del DLgs n. 50/2016.

Inoltre in questa fase l'AG n. 401 non prevede alcuna partecipazione del pubblico, mentre il comma 3 dell'art. 20 stabilisce che *“Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso (...) chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni”*.

Ora, che venga sottratto al pubblico l'oggetto principale della verifica di assoggettabilità cioè il progetto preliminare, ora progetto di fattibilità, e che, anzi non si preveda alcuna partecipazione del pubblico anche in questo caso, indebolisce, invece di rafforzare, come richiesto dalla Direttiva 2014/52/UE, la normativa vigente ed inibisce di fatto la partecipazione, che è uno degli elementi caratterizzanti la nuova normativa comunitaria.

Pertanto, si ritiene opportuno chiedere la seguente integrazione della prima riga del comma 1 dell'art. 19 del DLgs n. 152/2016, così come modificato dall'art. 8 dell'AG n. 401:

dopo le parole:

“Il proponente trasmette all'autorità competente...”

aggiungere le parole:

“...il progetto di fattibilità e...”

Di conseguenza, alla prima riga del comma 2 dell'art. 19 del DLgs n. 152/2016, così come modificato dall'art. 8 dell'AG n. 401:

prima delle parole:

“lo studio preliminare ambientale....”

premettere le parole:

“Il progetto di fattibilità e...”

Infine, si chiede di aggiungere il seguente comma 4-bis dell'art. 19 del DLgs n. 152/2016, così come modificato dall'art. 8 dell'AG n. 401:

“4-bis Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul sito web, di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni e può intervenire nello stesso termine con osservazioni sulle integrazioni trasmesse dal proponente, di cui al comma 5.”

L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che sostituisce l'articolo 20 del DLgs n. 152/2016, stabilisce che il proponente abbia la facoltà di richiedere in *qualunque momento* una fase di confronto con l'autorità competente, al fine di definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento VIA.

Ora, ad avviso delle scriventi associazioni, l'Allegato VII, ex art. 22 del DLgs n. 152, così come novellato dall'AG n. 401 - con riguardo ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale - e i commi 6 e 7 del DLgs n. 50/2016 - con riguardo alla definizione dei contenuti del progetto di fattibilità e del progetto definitivo- sono sufficientemente chiari su quanto debba essere prodotto dal proponente nell'ambito del procedimento di VIA.

Si aggiunga che se consultazione ci deve essere, è bene che avvenga al momento in cui sia stato già definito il *progetto di fattibilità* (come stabilito nel successivo art. 10 dello schema di decreto legislativo AG n. 401) al fine di meglio definire il progetto definitivo.

Pertanto, si ritiene opportuno cancellare il nuovo art. 20 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall'art. 9 dell'AG n. 401.

L'articolo 10 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che sostituisce l'articolo 21 del DLgs n. 152/2016, stabilisce nell'incipit del primo periodo del comma 1 del nuovo art. 21 che *il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente* per definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare.

Questa fase di consultazione, come già stabilito nel vigente art. 21 del DLgs n. 152/2006, non può avere per oggetto altro che il *progetto di fattibilità* (a suo tempo denominato progetto preliminare) in preparazione del progetto definitivo.

Pertanto, si ritiene opportuno chiedere la modifica dell'incipit del comma 1 del nuovo art. 21 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall'art. 10 dell'AG n. 401:

dopo le parole:

“Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione...”

aggiungere le parole:

“...sul progetto di fattibilità...”

L'articolo 12 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che sostituisce l'articolo 23 del DLgs n. 152/2016, stabilisce al comma 2 che la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) sia predisposta per i progetti di cui ai punti 1 del nuovo Allegato II e per i progetti di cui al punto 2, dello stesso Allegato, *riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW*.

Quindi, l'AG n. 401 circoscrive la VIS ad alcune tipologie di impianti, mentre a rigore la Direttiva 2014/52/UE impone una valutazione della salute della popolazione in via preminente in tutti i casi e non solo negli impianti sopra una determinata soglia (300 MW)

Pertanto, si ritiene opportuno chiedere nella seconda riga del comma 2 del nuovo art. 23 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall'art. 12 dell'AG n. 401, di:

cancellare le seguenti parole:

“..con potenza termica superiore a 300 MW....”

Inoltre, si chiede di aggiungere il seguente comma 2-bis dell'art. 23 del DLgs n. 152/2016, così come modificato dall'art. 12 dell'AG n. 401:

“2-bis La Valutazione di Impatto Sanitario deve essere prodotta dal proponente al momento della presentazione della istanza, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera b), punto 1).”

L'articolo 13 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che sostituisce l'articolo 24 del DLgs n. 152/2016, stabilisce al comma 1 che l'avviso pubblico relativo alla presentazione della istanza e al deposito della comunicazione da parte del proponente sia dato solo sul sito web dell'autorità competente.

Al comma 6 del nuovo articolo 24 si stabilisce inoltre che, qualora siano state richieste modifiche e integrazioni al proponente o al momento della presentazione da parte del proponente di controdeduzioni alle osservazioni fatte dal pubblico, a quest'ultimo vengano concessi solo 15 giorni per presentare proprie ulteriori osservazioni.

Ora, è bene ricordare come l'informazione e la partecipazione del pubblico siano centrali nella Direttiva 2014/52/UE e fondamentali per la regolarità della procedura di VIA, come viene giustamente rilevato a pag. 12 della Relazione illustrativa dello stesso AG n. 401.

Quindi, con riguardo alla massima diffusione della informazione, non si capisce perché si sia voluta superare, come invece prevede il testo vigente dell'art. 24, c. 1 del DLg n. 152/2006, la comunicazione a mezzo stampa, che garantisce di raggiungere un pubblico più ampio, che per vari motivi non abbia accesso o non sia abituato a utilizzare strumenti informatici.

E, con riguardo alla partecipazione è opportuno considerare che l'istituto delle *controdeduzioni* alle osservazioni del pubblico (di cui al comma 3 e al comma 5 del nuovo articolo 24) è di per se stesso anomalo e prevede, così come concepito, un ruolo dell'amministrazione competente sinceramente eccessivo e fortemente squilibrato a favore e "a servizio" del proponente.

E' bene anche ricordare, sempre a proposito della possibilità per il pubblico di intervenire, che la Direttiva che si intende recepire fa espresso divieto al paragrafo 6 dell'articolo 7 di tempi di consultazione del pubblico inferiori ai 30 giorni.

Infine, visto quanto disposto dall'articolo 22 del DLgs n. 50/2016 (nuovo Codice Appalti) in relazione al dibattito pubblico sui progetti di fattibilità delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale (che non viene richiamato nell'AG n. 401), si ritiene necessaria una norma di coordinamento con il Testo Unico sull'Ambiente, che chiarisca il rapporto tra il carattere propedeutico della consultazione prevista dal Codice Appalti e la consultazione prevista dai commi 4 e 5 del nuovo art. 24 del DLgs n. 152/2006.

Pertanto, si ritiene opportuno alla terza riga del comma 1 del nuovo art. 24 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall'art. 13 dell'AG n. 401 di:

dopo le parole:

"...autorità competente..."

aggiungere le parole:

"...e a mezzo stampa."

Pertanto, si ritiene opportuno al secondo periodo del comma 3 del nuovo art. 24 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall'art. 13 dell'AG n. 401 di:

sostituire la parola:

"...controdeduzioni..."

con la parola:

"...integrazioni..."

Di conseguenza si ritiene opportuno nell'incipit del primo periodo del comma 5 del nuovo art. 24 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall'art. 13 dell'AG n. 401 di:

cancellare le parole:

“...ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente....”

Inoltre, si ritiene opportuno nella seconda riga del comma 6 del nuovo art. 24 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall’art. 13 dell’AG n. 401 di:

sostituire le parole:

“...entro quindici giorni....”

con le parole:

“...entro trenta giorni...”

Infine, con riferimento al coordinamento tra il DLgs 50/2016 e il novellato DLgs n. 152/2006 si ritiene opportuno l’inserimento del seguente comma 5-bis al nuovo art. 24 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall’art. 13 dell’AG n. 401:

“5-bis La consultazione del pubblico, di cui ai commi 4 e 5, è distinta e separata dal dibattito pubblico, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che i svolge in una fase propedeutica della progettazione e lascia impregiudicata la procedura di VIA.”

—

L’articolo 14 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che sostituisce l’articolo 25 del DLgs n. 152/2016, stabilisce correttamente al comma 2 che nei progetti di competenza statale, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, il Ministero dell’Ambiente adotti il provvedimento di VIA.

Vale la pena però ribadire questo obbligo, visto che in passato, soprattutto per i progetti delle opere a maggiore impatto (infrastrutture strategiche ed ora prioritarie) spesso l’amministrazione competente ha tollerato che la Valutazione di Incidenza venisse prodotta in un secondo momento e non contestualmente alla VIA (come, invece, viene chiaramente richiesto dall’articolo 10, comma 3 del DLgs n. 152/2006 e dall’art. 2, par. 3 e l’art.3, par. 1 della Direttiva 2014/52/UE).

Procedendo nell’esame del testo del nuovo articolo 25, si rileva, poi, al comma 6 come si stabilisca un’efficacia temporale del provvedimento di VIA *comunque non inferiore a tre anni*.

Ora, il vigente comma 6 dell’art. 26 del DLgs n. 152/2006 stabilisce ben altro, rispetto alla validità del provvedimento VIA, collegandolo non tanto ad un astratto e ingiustificato termine temporale di validità del provvedimento di VIA, ma alla realizzazione o no delle opere. Vale la pena richiamare la norma vigente:

“6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.”

Come si può vedere, la ratio della norma è ben altra: non intesa a prevedere una *scadenza* della validità del provvedimento di VIA ma, al contrario, un rinnovo della procedura nel caso che, dopo cinque anni, non venga realizzato il progetto che sia stato sottoposto a suo tempo a VIA.

Pertanto, si ritiene opportuno chiedere di integrare alla fine del comma 1 del nuovo art. 25 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall'art. 14 dell'AG n. 401 nel modo seguente:

dopo le parole:

“...l'adozione del provvedimento di VIA”

aggiungere le parole

“,,, , comprensivo della Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997.”

Inoltre, si ritiene opportuno chiedere di sostituire il comma 6 del nuovo art. 25 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall'art. 14 dell'AG n. 401 nel modo seguente:

6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.”

L'articolo 17 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che sostituisce l'articolo 28 del DLgs n. 152/2016, stabilisce che nell'ambito delle attività di monitoraggio sia compiuta da parte dell'autorità competente una *verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA.*

Ora, in questo specifico caso, addirittura si supera in negativo quanto previsto dal vecchio Codice Appalti (DLgs n. 163/2006) con riguardo alla trasparenza delle procedure, visto che nel nuovo articolo 28, non è previsto alcun coinvolgimento del pubblico in caso ci siano modifiche sostanziali del progetto e dei relativi impatti ambientali.

Vale solo la pena ricordare che il comma 5 dell'art. 185 del DLgs n. 163/2006 stabiliva proprio a proposito della verifica di ottemperanza che:

“5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.”

Di questa attenzione alle informazione e partecipazione del pubblico non si trova alcuna traccia nel nuovo articolo 28 del DLgs n. 152/2006, così come novellato dall'art. 17 dell'AG n. 401. Ad ulteriore riprova di quali siano state le intenzioni del Governo nel riformare il Testo Unico sull'ambiente.

Pertanto, si ritiene opportuno l'inserimento del seguente comma 6-bis al nuovo art. 28 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall'art. 17 dell'AG n. 401:

“5. Qualora l'autorità competente nel corso della verifica di ottemperanza rilevi variazioni del progetto sottoposto a procedura di VIA che comportino una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova

pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.”

L'articolo 18 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che sostituisce l'articolo 29 del DLgs n. 152/2016, stabilisce al comma 4 che *chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.* Mentre al nuovo comma 5 si prevede una sanzione da 20.000 a 80.000 euro nei confronti di colui che non osservi le condizioni ambientali dettate dall'autorità competente.

Sanzioni queste che appaiono ridicole se commisurate ad esempio ai costi di realizzazione delle grandi opere e dei danni ambientali che queste potrebbero provocare, se autorizzate in assenza della procedura di VIA.

Ora, molto più opportunamente il vigente comma 4 dell'art. 29 del DLgs n. 152/2016 stabilisce che:

“4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.”

Anche in questo caso il testo vigente, garantisce una migliore difesa dell'interesse pubblico, invece di accondiscendere agli interessi dei privati.

Pertanto, si ritiene opportuno che siano cancellati i commi 4 e 5 che del nuovo art. 29 del DLgs n. 152/2016, così come sostituito dall'art. 18 dell'AG n. 401 e così sostituiti:

“4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.”

L'articolo 22 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che interviene sugli Allegati alla Parte Seconda del DLgs n. 152/2016, modifica il punto 7 dell'Allegato II del DLgs 152/2016 che stabilisce quali interventi siano sottoposti a VIA statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con *air gun* o esplosivi, che oggi sono sottoposti a VIA statale insieme alle attività di ricerca e coltivazione, siano sottoposte a Verifica di assoggettabilità e quindi ricomprese nell'Allegato II-Bis.

Tale esclusione è incomprensibile, visto che l'impatto ambientale degli esplosivi non va nemmeno messo in discussione e quello dell'*air gun*, usato anch'esso nella fase di prospezione, è certo.

Infatti, bisogna ricordare che l'*air gun* è la sorgente d'energia oggi più utilizzata per i rilievi sismici in mare nella fase di ricerca degli idrocarburi. È una sorgente pneumatica di onde acustiche che genera onde a bassa frequenza grazie alla creazione di bolle d'aria compressa nell'acqua. Il rapido rilascio di aria compressa dalla camera dell'*air gun* produce una bolla d'aria che si propaga nell'acqua. L'espansione e l'oscillazione di questa bolla d'aria genera un impulso con un picco, di grande ampiezza che è utile per l'indagine sismica.

La fonte di suono nel caso degli *air gun* è di tipo diffuso o continuo e acuto o puntuale, cioè prodotto in una determinata posizione per un periodo definito di tempo. L'*air gun* è da considerarsi tra le fonti di rumore ad elevata potenza (esplosioni subacquee, sonar d'elevata potenza sia militare sia civili) che possono provocare gravi danni fisici alle strutture dell'apparato uditivo e provocare effetti temporanei, permanenti o addirittura letali in alcune specie sensibili a tali emissioni, quali indiscutibilmente sono i Cetacei.

Nella comunità scientifica che si occupa di cetologia, molti autori sono concordi nell'affermare che un forte disturbo sonoro (come quello provocato dagli *air gun*) può talmente spaventare i cetacei da indurli a risalire verso la superficie molto più veloci del normale. Questo induce una rapida diminuzione della pressione parziale dell'azoto disciolto nei loro tessuti, facendolo passare dalla fase liquida a quella gassosa in quantità e velocità tali che l'organismo non riesce a smaltirlo attraverso la respirazione. Ne consegue la formazione di emboli che, a seconda della loro localizzazione, possono avere conseguenze più o meno gravi, fino al decesso. In pratica è lo stesso fenomeno che si osserva nei subacquei che si immergono con autorespiratore e che risalgono senza rispettare la prescritta velocità di risalita o le eventuali soste di decompressione previste.

I danni sono direttamente proporzionali alla profondità raggiunta in immersione e alla durata della stessa. Pertanto sono particolarmente a rischio le specie "profondiste" come, in particolare, i capodogli, capaci di scendere oltre i 2000 metri e di permanere in immersione circa due ore.

Già nel 2008 la Comunità Europea e gli Stati membri hanno presentato una bozza di risoluzione alla IX Conferenza delle parti dell'UNEP-CMS che esorta i paesi parte della convenzione a prendere in considerazione una vasta gamma di misure per contrastare l'inquinamento acustico sottomarino.

Anche dal mondo scientifico italiano vengono autorevoli conferme sugli effetti dannosi dell'*air gun*. Il ricercatore italiano Gianni Pavan della Università degli studi di Pavia, esperto e docente in bioacustica, autore di oltre 160 pubblicazioni scientifiche, con progetti attivi, tra i quali la banca dati sugli spiaggiamenti per conto del Ministero dell'Ambiente e della Sanità, parla chiaro a riguardo: "In mare soprattutto le basse frequenze si propagano su grandissime distanze perché mentre l'aria è elastica e assorbe il suono, in acqua il suono si propaga su centinaia di chilometri, un aereo che passa a due chilometri non ci disturba più di tanto, una nave che passa a due chilometri genera un rumore molto forte"; tra gli impatti di maggiore rilevanza Pavan cita la ricerca petrolifera e le prospezioni sismiche con *air gun*. E nel rapporto dell'ISPRA, istituto di ricerca del Ministero dell'Ambiente, "*Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani*" del 2012, in cui si riporta che la tecnica dell'*air gun* e l'esplorazione geosismica "*sono considerati la dinamite del nuovo millennio*" e come "*L'esposizione a rumori molto forti, come le esplosioni a breve distanza, può addirittura produrre danni fisici permanenti ad altri organi oltre a quelli uditivi e può in alcuni casi portare al decesso del soggetto colpito... (omissis)... Tuttavia, l'esposizione al rumore può esercitare un effetto negativo sui cetacei anche se al di sotto dei livelli che provocano perdita di sensibilità uditiva.*".

Pertanto, si ritiene opportuno cancellare la lettera c) del primo comma dell'art. 22 dell'AG n. 401 che, intervenendo sugli allegati della parte seconda del DLgs n. 152/2016, modifica il punto 7 dell'Allegato II.

Di conseguenza, si chiede all'Allegato II-bis di cancellare al punto 2 le lettere h) ed i).

L'art. 25 dell'AG n. 401 contiene "Disposizioni attuative" che non discendono dal DLgs n. 152/2006 ma individuano la necessità di provvedimenti e strumenti specifici su diverse materie, tra cui al comma 5 linee guida per i rilievi geofisici mediante *air gun* o esplosivo, approvate con decreto del Ministero dell'Ambiente,

di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico; e al comma 6 linee guida per la dismissione mineraria o destinazione ad altri usi delle piattaforme offshore di coltivazione degli idrocarburi, approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero per l'Ambiente.

In entrambi i casi si ritiene che sia utile specificare, per chiarezza e coerenza con la materia dell'AG n. 401 che tali linee guida, ben lungi da proporre iter procedurali diversi, riguardano il corretto svolgimento della procedura di VIA e rispondono agli obiettivi che questa si pone.

Pertanto, si ritiene opportuno che alla fine del comma 5 dell'articolo 25 dell'AG n. 401:

dopo le parole:

"...mediante air gun e esplosivo."

aggiungere le parole:

"..., al fine di limitarne l'uso e di contenere l'impatto ambientale ingenerato da queste attività."

Inoltre si ritiene opportuno che alla fine del comma 6 dell'articolo 25 dell'AG n. 401:

dopo le parole:

"...dismissione mineraria,..."

aggiungere le parole:

"... e per la Valutazione di Impatto ambientale anche finalizzata alla bonifica e ripristino dei luoghi a seguito di smontaggio delle piattaforme offshore per l'estrazione degli idrocarburi e loro smaltimento o recupero,..."

L'art. 26 dell'AG n. 401 dispone l'abrogazione e alcune modifiche di alcune norme e provvedimenti esistenti, tra cui, al comma 1, lettera b) l'abrogazione del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 recante "norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986. N. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 agosto 1988 n. 377"*.

Si può certamente comprendere che il legislatore voglia oggi intervenire sulla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, ma il citato decreto indica appunto norme tecniche con riguardo ai contenuti per la migliore redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) relative alla descrizione dei quadri programmatico, progettuale e ambientale (negli artt. da 3 a 5 del DPCM che si intende abrogare), nonché dettagliate norme tecniche (di cui all'art. 8 e agli Allegati del DPCM che si intende abrogare) che si ritengono insuperate.

Queste norme tecniche sono ancora del tutto attuali e utili per il vaglio dello SIA da parte dell'autorità competente e per i proponenti e non sono in contraddizione ma anzi vanno ad integrare, meglio precisandolo, quanto richiesto nell'Allegato VII di cui all'art. 22 dell'AG n. 401.

Pertanto, si ritiene opportuno che sia cancellata la lettera b) del comma 1 dell'art. 26 dell'AG n. 401.

Roma, 10 aprile 2017